

Legge regionale 25 giugno 1993 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

Art. 5 nonies

(Vigilanza e controllo) (1)

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

- a)** nomina gli organi;
- b)** definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
- c)** definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- d)** definisce l'assetto contabile dell'Agenzia con apposito regolamento;
- e)** adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
- f)** esercita attività di vigilanza e controllo.

(2)

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a)** il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale;
- b)** il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
- c)** i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
- c bis)** l'individuazione dei poli turistici montani;
- d)** la politica tariffaria.

(3)

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.

7. L'Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011

2 Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 1, stabilita da art. 12, comma 4, L. R. 17/2011

3 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.